

# STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon – dottore commercialista  
Matteo Boni – dottore commercialista

Corte Marin Sanudo n.5  
30170 Venezia-Mestre

Letizia Fassina – dottore commercialista  
Carlo Mion – dottore commercialista

e-mail: [info@bordignonassociati.it](mailto:info@bordignonassociati.it)  
[www.bordignonassociati.it](http://www.bordignonassociati.it)

Debora Vesco - dottore  
Daniele Pagliarin - dottore

c.f. e p.i. 03649720277  
Tel.041- 5040306 / Fax 041- 956050

## **“MANOVRA DI FERRAGOSTO”**

Ha trovato pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16.09.2011 la cosiddetta “Manovra di Ferragosto”.

Molte sono le novità e le disposizioni di natura fiscale e nel prosieguo verranno illustrate quelle di maggior interesse nei confronti della nostra clientela.

Tali indicazioni non sono da considerarsi esaustive e sufficienti per poter adottare decisioni, né possono sostituirsi alla consulenza professionale. Si consiglia pertanto di rivolgersi direttamente allo studio per esaminare in modo concreto l’applicazione della normativa fiscale al caso specifico della Vostra società. Lo Studio Bordignon Associati non può pertanto essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni prese utilizzando la presente circolare.

### **PARTECIPAZIONE COMUNI ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO**

#### **Art. 1, commi da 12-bis a 12-quater**

Al fine di incentivare la **partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento** fiscale e contributivo, per il triennio 2012 - 2014, la quota dei tributi statali riconosciuta al Comune ai sensi dell'art. 1, DL n. 203/2005 è **elevata dal 50% al 100% delle maggiori somme** relative a tributi statali riscosse nonché delle sanzioni applicate sui maggiori contributi riscossi, se è stato istituito il Consiglio tributario.

È altresì prevista l’emanazione di un apposito DPCM per l’individuazione:

- dei criteri e delle modalità per la *“pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni ... con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito”*;
- di ulteriori dati che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la partecipazione degli stessi all’attività di accertamento.

# STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

## CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – Art. 2, comma 2

È previsto un contributo di solidarietà pari al **3% del reddito complessivo** del contribuente **eccedente il limite di € 300.000**.

Il contributo di solidarietà costituisce **onere deducibile**.

## ALIQUOTA IVA ORDINARIA DEL 21% – Art. 2, commi da 2-bis a 2-quater

Come già anticipato nella precedente circolare di Studio (alla quale Vi rimandiamo per approfondimenti), è stata **modificata l'aliquota IVA ordinaria, fissandola nella misura del 21%**.

Per i corrispettivi certificati con scontrino/ricevuta fiscale, lo **scorporo dell'imposta** ai fini delle liquidazioni IVA dovrà essere effettuato utilizzando **esclusivamente il metodo matematico** (divisione per 121) e non più anche il metodo "delle percentuali di scorporo".

Come specificamente previsto dal nuovo comma 2-ter dell'articolo in esame, **la nuova aliquota si applica "alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"** ossia dal **17.9.2011**.

## LIMITAZIONI USO DENARO CONTANTE – Art. 2, commi 4 e 4-bis

È confermata la **riduzione a € 2.500 del limite all'uso del contante e dei titoli al portatore** (pari a € 5.000 fino al 12.8.2011), al fine di adeguarsi alle disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio. Si rammenta che da ciò consegue che:

1. il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 2.500;
2. gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 2.500 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
3. il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di € 2.500 entro il 30.9.2011.

**È esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011.**

## OMESSA FATTURAZIONE PROFESSIONISTI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ – Art. 2, comma 5

È stata introdotta una specifica sanzione di natura amministrativa nei confronti dei **lavoratori autonomi** che **omettono di emettere la fattura**.

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

In particolare, qualora siano contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, **nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni** dell'obbligo di fatturazione dei compensi, **compiute in giorni diversi**, è prevista la **sospensione dell'iscrizione all'Albo/Ordine** per un periodo **da 3 giorni ad 1 mese**. In caso di **recidiva** la sospensione passa **da 15 giorni a 6 mesi**. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale **in forma associata** la sanzione in esame è applicata nei confronti di **tutti gli associati**.

### DETRAZIONE IRPEF 36% – Art. 2, commi 12-bis e 12-ter

È stata disposta la modifica del trattamento della **detrazione IRPEF del 36% in caso di cessione dell'immobile** oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, in base alla nuova formulazione della normativa di riferimento, la **detrazione** ancora spettante per i **periodi d'imposta successivi** alla cessione **può** (in base alla scelta delle parti, che dovranno esplicitarla in atto di compravendita) essere **utilizzata dal venditore ovvero trasferita all'acquirente**.

### TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN – Art. 2, commi da 6 a 34

Viene portata al **20%** l'**aliquota ordinaria** della **ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva** da applicare, a **decorrenza dal 2012**, alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:

- agli **interessi, premi e altri proventi di cui all'art. 44**, TUIR;
- ai **redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies)**, TUIR.

**In particolare, gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate in luogo dell'attuale 12,5% saranno assoggettate al 20% e la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passerà dall'attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.**

Tra le casistiche alle quali il Decreto in esame **non apporta modifiche** si evidenziano gli utili e le plusvalenze relativi a **partecipazioni qualificate**.

Con riferimento alla decorrenza del nuovo regime di tassazione (1.1.2012), è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito. **In particolare la nuova aliquota del 20% è applicabile ai dividendi e proventi assimilati percepiti dall'1.1.2012.**

Le **minusvalenze**, le **perdite** o i **differenziali negativi** di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), TUIR **realizzati entro il 31.12.2011** possono essere **dedotti dalle plusvalenze e dai redditi diversi** di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) del citato comma 1 **realizzati successivamente**, ma solo **per una quota pari al 62,5%** del loro ammontare.

A decorrere **dall'1.1.2012** per la determinazione delle plus/minusvalenze in esame (ex art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, TUIR), al ricorrere di **specifiche condizioni**, **potrà essere assunto il valore** dei titoli, delle quote, diritti, valute estere, strumenti finanziari, rapporti e crediti **al**

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

**31.12.2011** in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore ex art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs. n. 461/97. Con un apposito DM saranno definite le specifiche modalità di attuazione di detta previsione per la quale dovrà essere esercitata un'apposita opzione.

### ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE – Art. 2, comma 35

È confermato che, al fine di **poter beneficiare del c.d. “premio di congruità”**, in base al quale sono preclusi dall'accertamento basato su presunzioni semplici i soggetti congrui, anche per effetto di adeguamento, che abbiano indicato correttamente i dati nel modello studi, qualora i predetti accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati, o comunque superiore a € 50.000, è **necessario soddisfare un'ulteriore nuova condizione** consistente nella **congruità anche per l'anno precedente a quello interessato**.

Il livello di congruità, per entrambi gli anni, è quello derivante dall'analisi di congruità e normalità economica, eventualmente al netto dei correttivi anticrisi riconosciuti. Non è invece richiesto il rispetto della coerenza agli indicatori economici.

### SOCIETÀ DI COMODO – Art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies

Con la Manovra è stato introdotto l'aumento della tassazione a carico delle c.d. “società di comodo” o “non operative” di cui all'art. 30, comma 1, Legge n. 724/94.

In particolare per detti soggetti è disposta la **maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES**, che passa quindi dal 27,50% al 38%.

La nuova aliquota trova applicazione **“a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”** e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **dal 2012**.

È infine previsto che per la determinazione dell'acconto 2012 (primo anno di applicazione della nuova aliquota) si dovrà procedere al “ricalcolo” dell'imposta 2011 di riferimento, determinandone l'ammontare applicando la nuova aliquota.

### SOCIETÀ IN PERDITA PER PIÙ PERIODI – Art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies

Con la Manovra è stata altresì introdotta la presunzione in base alla quale, **pur in assenza dei presupposti** di cui all'art. 30, comma 1, Legge n. 724/94, la società che presenta la dichiarazione **in perdita per 3 anni consecutivi è considerata “non operativa”** a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta. In presenza

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

delle specifiche cause è comunque possibile “ricorrere” alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

Detta presunzione opera ***anche*** nel caso in cui la società, **nel triennio**:

1. presenta la dichiarazione **in perdita per 2 anni**;
2. **per l'anno restante** dichiara un **reddito inferiore al reddito minimo** ai sensi dell'art. 30, comma 3, Legge n. 724/94.

Anche tali disposizioni trovano applicazione a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione** e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **dal 2012**.

È infine previsto che per la determinazione dell'acconto del primo anno di applicazione si dovrà procedere al “ricalcolo” dell'imposta di riferimento, determinandone l'ammontare applicando l'aliquota maggiorata.

### **BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE**

#### **Art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies**

È stato introdotto uno specifico trattamento fiscale per i **beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore**.

In particolare per detti beni è disposto che:

1. costituisce “**reddito diverso**” **in capo al socio/familiare utilizzatore** ex art. 67, comma 1, nuova lett. h-ter), TUIR “**la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa ...**”;
2. **se il corrispettivo annuo è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i costi relativi a detti beni sono in ogni caso indeducibili dal reddito d'impresa**;
3. per il calcolo dell'**acconto 2012** (primo anno di applicazione delle nuove disposizioni), l'imposta 2011 di riferimento dovrà essere ricalcolata applicando le nuove disposizioni;
4. al fine di garantire l'attività di controllo, “**l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento**”. Con un apposito Provvedimento saranno individuati i termini e le modalità di tale adempimento. L'omessa presentazione della comunicazione sarà sanzionata con il 30% della “differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento” ovvero con la sanzione da € 258 a € 2.065.

**È infine disposto che l'Agenzia delle Entrate procederà al controllo sistematico delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento “ai fini della ricostruzione sintetica del reddito” tenendo conto di “qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”.**

# STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

## LISTE SELETTIVE DA DATI DEGLI OPERATORI FINANZIARI

– Art. 2, comma 36-undevicies

Viene introdotta la previsione in base alla quale l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla “**elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo**” sulla base delle informazioni fornite dagli operatori finanziari ai sensi dell’art. 7, comma 6, DPR n. 605/73.

In altre parole, quindi, l’Agenzia delle Entrate potrà ora disporre di dette informazioni bancarie/finanziarie anche prima di iniziare un accertamento nei confronti del contribuente.

## SANZIONI PENALI VIOLAZIONI II.DD. E IVA

– Art. 2, commi 36-vicies semel e 36-vicies bis

Con la Manovra sono state **abbassate le soglie oltre le quali scatta il reato penale** a seguito di violazioni tributarie. In particolare è previsto che dette soglie sono fissate a:

1. € 30.000 di imposta evasa e € 100.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di **dichiarazione fraudolenta mediante artifici** (ex art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);
2. € 50.000 di imposta evasa e € 2.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di **dichiarazione infedele** (ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000);
3. € 30.000 di imposta evasa, in caso di **omessa dichiarazione** (ex art. 5, D.Lgs. n. 74/2000).

È inoltre previsto che:

- **non** è più possibile beneficiare della **riduzione della pena** sia in caso di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (è stato soppresso l’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 74/2000) sia in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (è stato soppresso l’art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 74/2000);
- in caso di **definizione della violazione** fiscale con estinzione dei debiti tributati ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, la **sanzione penale** potrà essere **abbattuta al massimo fino ad 1/3** della pena (anziché fino ad 1/2);
- i reati tributari di cui agli artt. da 2 a 10, D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti o altri artifici, dichiarazione infedele o omessa, emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili) **si prescrivono in 8 anni** (anziché in 6). Per gli stessi, inoltre, **non è possibile ricorrere all’istituto della sospensione condizionale della pena** ex art. 163, C.p., qualora l’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari e superiore a € 3.000.000.

Le predette disposizioni trovano applicazione con riferimento “**ai fatti successivi**” all’entrata in vigore della **legge di conversione**, ossia dal 17.9.2011.

# STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

## ESTRAZIONE BENI DA UN DEPOSITO IVA – Art. 2, comma 36-vicies quater

La manovra, modificando l'art. 50-bis, comma 6, DL n. 331/93, ha disposto che **possono estrarre beni da un deposito IVA** al fine della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione in Italia **solo i soggetti passivi IVA** che:

- sono **iscritti alla CCIAA da almeno 1 anno**;
- dimostrano una **effettiva operatività**;
- attestino la **regolarità dei versamenti IVA**.

La definizione delle relative modalità sarà oggetto di un apposito provvedimento.

*Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti*

Mestre 26 settembre 2011